



# Appendice: approvazione provvisoria del CETA

Uno schiaffo alla democrazia

**FAIRWATCH @STOP-TTIP-ITALIA.NET**

1 giugno 2017

Autore: Monica Di Sisto

# APPENDICE: APPROVAZIONE PROVVISORIA DEL CETA

Uno schiaffo alla democrazia

## Sommario

LO STATO DELL'ARTE .....	3
1. CHE COSA ENTRA IN VIGORE CHE COSA NO, PRIMA CHE I PARLAMENTI DICANO "SÌ" .....	4
2. COMITATI E FORA DI GESTIONE DEL TRATTATO .....	5
3. CHE COSA CAMBIA NEI DAZI E NEL REGIME TARIFFARIO .....	7
4. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA .....	9
5- MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE .....	10
6. INDICAZIONI GEOGRAFICHE: .....	11
7. REGOLE D'ORIGINE .....	13
8. SERVIZI .....	16
9. LA COOPERAZIONE REGOLATORIA E GLI OGM .....	18
10. L'INTERSCAMBIO COMMERCIALE UE-CANADA E L'ITALIA .....	19
11. POSSIBILI IMPATTI DEL CETA SUL SETTORE AGROALIMENTARE EUROPEO E ITALIANO	20

## Lo stato dell'arte

- Il Consiglio europeo ha approvato l'**Applicazione provvisoria (Provisional Application - PA) del CETA il 28 ottobre 2016 e aveva fissato la data per la notifica di questa decisione al 17 febbraio 2017**. L'articolo 30.7.3 del CETA stabilisce che la PA può partire il primo giorno successivo alla notifica, **quindi il 1 Luglio legalmente il CETA potrebbe partire in PA**. In realtà, comunicano informalmente dalla Commissione europea, a Bruxelles sono concentrati nel definire e far partire innanzitutto i nuovi livelli tariffari, e il tutto potrebbe subire dei ritardi. Casus belli è la riapertura unilaterale della quota d'importazione dei formaggi europei da parte dei negozianti canadesi (vedi scheda)
- Essendo, tuttavia, arrivata il 23 febbraio la ratifica del CETA da parte del Parlamento della Latvia<sup>i</sup>, e successivamente quella della Danimarca, è bene cominciare a ricapitolare tutti i principali punti di ricaduta di questo passaggio in vista della futura applicazione anche in Italia. **L'Applicazione provvisoria del CETA è stata dettagliata, per quanto riguarda l'Europa, dalla Council Decision (EU) 2017/38<sup>ii</sup>**
- Il dato più significativo che va segnalato, tuttavia, è che nonostante la Corte europea di Giustizia abbia stabilito una volta per tutte che trattati come questi sono "misti" per competenze, e abbia sottolineato il peso delle ratifiche nazionali e della partecipazione dei Parlamenti nel loro processo di elaborazione<sup>iii</sup>, la maggior parte delle previsioni del CETA andrà in vigore nonostante l'opinione dei parlamenti.
- Per rimediare a questa stortura è necessario un segnale forte e uno scatto d'orgoglio da parte dei parlamentari costituzionalmente eletti perché si riapra la discussione sul processo delle ratifiche dei trattati commerciali con la Commissione UE.

## 1. Che cosa entra in vigore che cosa no, prima che i Parlamenti dicano “sì”

L'applicazione provvisoria del CETA è regolata dall'articolo 30.7 del Trattato che sancisce che l'applicazione provvisoria dell'Accordo potrà entrare in vigore “dal primo giorno del secondo mese seguente alla data in cui le parti abbiano notificato l'una all'altra le rispettive procedure necessarie ad implementarla” e può terminare “su comunicazione scritta dell'altra parte nel primo giorno del secondo mese seguente alla notifica”.<sup>iv</sup>

### **Alcune parti del trattato restano ecettuate da questa applicazione.**

Esse riguardano:

Per l' **articolo 8 “Investimenti”** si applicano a titolo provvisorio e solamente nella misura in cui sono interessati gli investimenti diretti esteri:

**L'articolo 8.1 (Definizioni);**

**L'articolo 8.2 (Ambito di applicazione);**

**L'articolo 8.3 (che riguarda il rapporti con altri capitoli del testo),** a partire dal 13 sui “Servizi finanziari”;

**L'articolo 8.4 (Accesso al mercato)** secondo cui, ad esempio, le Parti si astengono, tra l'altro, dal “**imporre limiti al numero di imprese che possono svolgere una determinata attività economica; al valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali** sotto forma di contingenti numerici; alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo; limitino o impongano forme specifiche di entità giuridica o la costituzione di joint venture”. **Si eccezzuano da queste liberalizzazioni i piani regolatori, le misure contro la concentrazione della proprietà, quelle atte a preservare le risorse naturali, i vincoli tecnico-fisici**

**L'articolo 8.5 (prescrizioni in materia di prestazioni)** secondo cui le Parti non possono mettere in atto misure che attirino finanziamenti allo scopo di: esportare un determinato livello o una data percentuale di beni o servizi; raggiungere un determinato livello o una data percentuale di **contenuto locale**; acquistare, usare o accordare **preferenze a beni prodotti o servizi prestati nel proprio territorio**, o acquistare beni o servizi da persone fisiche o imprese ubicate nel proprio territorio; mettere in relazione il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o degli afflussi di valuta estera associati a tale investimento; limitare le vendite nel proprio territorio di beni o servizi prodotti o prestati mediante l'investimento in questione mettendo in relazione tali vendite con il volume o il valore delle loro esportazioni o delle loro entrate in valuta estera; trasferire tecnologie, processi produttivi o altre conoscenze proprietarie a una persona fisica o a un'impresa ubicata nel proprio territorio; fornire a determinati mercati regionali o mondiali beni o servizi prodotti o prestati mediante l'investimento in questione unicamente a partire dal proprio territorio.

Questo articolo, in particolare, si sofferma sulla **necessità di non spingere, attraverso gli investimenti esteri “un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale; acquistare, usare o accordare preferenze a beni prodotti nel loro territorio, o acquistare beni da produttori ubicati nel proprio territorio”**.

**L'articolo 8.6** riconosce agli investitori dell'altra Parte il “**trattamento nazionale**”

**L'articolo 8.7** riconosce agli investitori dell'altra Parte il “**Trattamento della nazione più favorita**”

L'articolo 8.8 su Alta dirigenza e consiglio di amministrazione prevede che nessuna parte possa obbligare una propria impresa, che sia anche un investimento disciplinato, a nominare per incarichi di alta dirigenza o in seno al consiglio di amministrazione persone fisiche di una particolare nazionalità.

**L' articolo 8.13** sui “Trasferimenti” degli investimenti, ne impone la non limitazione

**L'articolo 8.15** sulle “Riserve e eccezioni”, eccetto il paragrafo 3 che impone alle parti di non adottare “qualunque misura o serie di misure che imponga, direttamente o indirettamente, ad un investitore dell'altra parte, per motivi di nazionalità,

di vendere o di disporre in qualunque altro modo di un investimento esistente al momento in cui tale misura o serie di misure ha preso effetto”.

**L'articolo 8.16 sul “Rifiuto di accordare benefici”**, che consente a una parte di stoppare un investitore se, tra l'altro “sia di proprietà o sotto il controllo di un investitore di un paese terzo”.

Le seguenti disposizioni dell'**Articolo 13 dell'accordo (Servizi finanziari)** *non si applicano a titolo provvisorio nella misura in cui interessano gli investimenti di portafoglio, la protezione degli investimenti o la risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra gli investitori e gli Stati*:

**L'articolo 13.2 (Ambito di applicazione), paragrafi 3 e 4** che integrano in questo articolo i capi contenuti nel capitolo sugli investimenti che riguardano (Trattamento degli investitori e degli investimenti disciplinati), (Indennizzo delle perdite), (Espropriazione), (Trasferimenti), (Surrogazione), (Rifiuto di accordare benefici) e (Prescrizioni formali) e (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti)

**L'articolo 13.3** che riguarda il “**Trattamento nazionale**”

**L'articolo 13.4** che riguarda il “**Trattamento della nazione più favorita**”

**L'articolo 13.9** che riguarda le “**Prescrizioni in materia di prestazioni**”

**L'articolo 13.21** che riguarda le “**Controversie in materia di investimenti nei servizi finanziari**”

**Le disposizioni seguenti dell'accordo non si applicano a titolo provvisorio:**

**L' articolo 20.12 “Camcording”** che riguarda sanzioni penali per chi realizzi una copia di tale opera o di parti della stessa, da un'esibizione dell'opera in una struttura adibita alla proiezione di pellicole aperta al pubblico.

**L'articolo 27.3 relativo a “Procedimenti amministrativi”**, si chiede alle parti di informare e coinvolgere le persone dell'altra parte direttamente coinvolte in un procedimento e di accordare loro una ragionevole possibilità di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione

**L'articolo 27.4**, che riguarda “**Riesame e ricorso**”, nella misura in cui tali articoli si applicano a procedure, ai riesami e ai ricorsi amministrativi a livello di Stato membro.

**L'articolo 28.7** rispetto alla “**Fiscalità**” al paragrafo 7 d) che riguarda la consultazione delle Autorità fiscali tra le due parti

L'applicazione a titolo provvisorio degli **Articoli 22 “Commercio e sviluppo sostenibile”, 23 “Commercio e lavoro” e 3 “Misure di difesa commerciale”** dell'accordo rispetta la distribuzione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri.

## 2. Comitati e Fora di gestione del Trattato

Con l'applicazione provvisoria del trattato si avvia l'insediamento **dei diversi comitati di gestione delle sue disposizioni. I comitati specializzati si riuniscono una volta l'anno.** Ulteriori riunioni possono essere convocate su richiesta di una delle parti o del comitato misto CETA. I comitati specializzati sono copresieduti da rappresentanti del Canada e dell'Unione europea. I comitati specializzati stabiliscono il calendario e l'ordine del giorno delle loro riunioni di comune accordo. Se lo ritengono opportuno, i comitati specializzati stabiliscono e modificano i propri regolamenti interni. I comitati specializzati possono sottoporre progetti di decisione all'adozione del comitato misto CETA, oppure adottare decisioni qualora il presente accordo lo preveda.

### Il Comitato misto CETA (CETA Joint Committee)

Istituito a norma dell'articolo 26.1 (Comitato misto CETA) è copresieduto dal ministro del Commercio internazionale del Canada e dal membro della Commissione europea responsabile del Commercio, o dai rispettivi delegati. Si riunisce una volta all'anno o su richiesta di una delle parti. Il comitato misto può modificare gli allegati del CETA e adottare interpretazioni del trattato. Può prendere, ad esempio, decisioni sugli standard di sicurezza alimentare per l'importazione nell'UE. Il tutto senza alcun controllo parlamentare.

Tra i poteri che assume nell'Applicazione provvisoria c'è quello di poter decidere "per consenso su raccomandazione del comitato CETA per le indicazioni geografiche", di modificare l'allegato 20-A "inserendo nuove indicazioni geografiche o sopprimendo quelle che hanno cessato di essere protette o sono cadute in disuso nel loro luogo di origine".

### **Forum della società civile**

Le parti agevolano l'organizzazione di un forum congiunto della società civile, composto da rappresentanti di organizzazioni della società civile stabilite nel loro territorio, compresi i partecipanti ai meccanismi di consultazione di cui all'articolo 23.8 (rappresentanti dell'ufficio che si occupa di coordinare le parti sulle tematiche del lavoro), paragrafo 3, e all'articolo 24.13 (rappresentanti dell'ufficio che si occupa di coordinare le parti sulle tematiche ambientali), al fine di instaurare un dialogo sugli aspetti del presente accordo che riguardano lo sviluppo sostenibile.

Il Forum della società civile si riunisce una volta all'anno, salvo diversa decisione delle parti.

Le parti, secondo quanto prescritto dal CETA "promuovono una rappresentanza equilibrata degli interessi in gioco, compresi gli interessi delle organizzazioni indipendenti rappresentative dei datori di lavoro, dei sindacati, delle organizzazioni dei settori del lavoro e delle imprese, dei gruppi ambientalisti e di altre organizzazioni pertinenti della società civile a seconda dei casi. Le parti possono anche agevolare la partecipazione tramite mezzi virtuali.

### **Comitato per gli scambi di merci**

si occupa delle questioni riguardanti lo scambio di merci, i dazi, gli ostacoli tecnici agli scambi, il protocollo sulla reciproca accettazione dei risultati della valutazione della conformità nonché dei diritti di proprietà intellettuale attinenti alle merci. Su richiesta di una parte, su rinvio del comitato specializzato competente o in fase di preparazione di una discussione in seno al comitato misto CETA, il comitato per gli scambi di merci può anche affrontare questioni inerenti alle regole di origine, alle procedure di origine, alle dogane e all'agevolazione degli scambi, alle misure alla frontiera, alle misure sanitarie e fitosanitarie, agli appalti pubblici o alla cooperazione regolamentare, se ciò facilita la soluzione di questioni che non possano altrimenti essere risolte dal comitato specializzato competente. Sono istituiti, nel suo ambito:

- il **Comitato per l'agricoltura**,
- il **Comitato per i vini e le bevande spiritose e**
- il **Gruppo misto settoriale sui prodotti farmaceutici**.

### **Comitato per i servizi e gli investimenti**,

Si occupa delle questioni relative agli scambi transfrontalieri di servizi, agli investimenti, all'ingresso temporaneo, al commercio elettronico e ai diritti di proprietà intellettuale attinenti ai servizi. È istituito, nel suo ambito:

- il **Comitato misto per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali**

### **Comitato misto di cooperazione doganale (CMCD)**

istituito a norma dell'accordo di cooperazione doganale e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea e il Canada, del 1998, firmato a Ottawa il 4 dicembre 1997, che affronta le questioni derivanti dal presente accordo in relazione alle regole di origine, alle procedure di origine, alle dogane e all'agevolazione degli scambi, alle misure alla frontiera e alla sospensione temporanea dei trattamenti tariffari preferenziali, viene sussunto nelle strutture del CETA.

### **Comitato di gestione misto per le misure sanitarie e fitosanitarie**

affronta questioni riguardanti misure sanitarie e fitosanitarie;

### **Comitato per gli appalti pubblici**

affronta questioni relative agli appalti pubblici;

### **Comitato per i servizi finanziari**

affronta questioni relative ai servizi finanziari;

### **il Comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile**

affronta questioni riguardanti lo sviluppo sostenibile

### **Forum di cooperazione regolatoria**

affronta questioni concernenti la cooperazione regolatoria

### **Comitato CETA per le indicazioni geografiche**

si occupa di questioni riguardanti le indicazioni geografiche.

## **3. Che cosa cambia nei dazi e nel regime tariffario**

Riguardo alle barriere commerciali, l'**Annex 2-A del CETA<sup>v</sup>** regola la **le tempistiche dell'eliminazione dei dazi e delle quote tariffarie per il Canada e per l'Europa**. Ci sono alcune eccezioni, identificate in modo un po' complesso, che per lo più si applicano ai prodotti agricoli. Tutti i prodotti segnalati in questo Addendum all'Annex che sono identificati con il codice A vedranno dazi e tariffe andare a zero con l'entrata in vigore del CETA. **Quelli identificati con il codice E godranno delle attuali restrizioni all'import (per loro il CETA non cambierà nulla) mentre quelli identificati con i codici B, C, D subiranno l'azzeramento delle tariffe lungo periodi differenti:**

**B:** i dazi sono soppressi in quattro tappe uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del CETA e le merci interessate sono esenti da dazi con effetto dal 1° gennaio del quarto anno

**C:** i dazi sono soppressi in sei tappe uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del CETA e le merci interessate sono esenti da dazi con effetto dal 1° gennaio del sesto anno

**D:** i dazi sono soppressi in sei tappe uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del CETA e le merci interessate sono esenti da dazi con effetto dal 1° gennaio del sesto anno

Dazi (tariffs): sono essenzialmente imposte sulle merci importate o esportate, prelevate dai governi alle frontiere, al fine di generare entrate o proteggere le proprie industrie nazionali dalla concorrenza globale. **L'accordo prevede l'eliminazione delle barriere tariffarie sulla quasi totalità delle merci, ovvero su circa il 99% delle voci doganali. Tale eliminazione potrebbe essere raggiunta già a partire dalla fine del 2015 ed in ogni caso, deve essere completata entro i prossimi 6 anni.** Lo scopo dichiarato di queste riduzioni tariffarie è quello di ridurre i costi per gli esportatori e migliorare la competitività, riducendo al contempo i prezzi e aumentando la scelta per i consumatori. Quando l'accordo entrerà in vigore, l'UE e il Canada elimineranno subito rispettivamente il 92,2% e il 90,9% delle loro tariffe agricole, rispettivamente, taglio che salirà rispettivamente al 93,8% e 91,7%, dopo un periodo di transizione di sette anni.



Le riduzioni tariffarie saranno più limitate per i prodotti agro-alimentari che per altri beni, mentre entrambe le parti rimuoveranno quasi tutte le tariffe sui loro beni e servizi industriali. **Secondo la Commissione europea, questi tagli farebbero aumentare le esportazioni di prodotti agricoli delle aziende europee verso il Canada di circa 42.000.000 € all'anno.**

L'accordo prevede l'apertura significativa del mercato europeo alla carne fresca canadese le cui esportazioni, si stima, aumenteranno di oltre il 300%, da 15.000 a 65.000 tonnellate l'anno.

L'accesso per le esportazioni dell'UE verso il mercato canadese sarà maggiore per vini e liquori, prodotti agricoli trasformati (in particolare pane e pasticceria), ortaggi, frutta, noci, zucchero e carne; mentre le esportazioni canadesi verso l'UE si prevede aumentino in modo significativo per cereali, semi oleosi, verdure, frutta e liquori.

I prodotti restanti continueranno a ricevere protezione di mercato, in quanto questi sono considerati politicamente sensibili per il settore agricolo. Entrambe le parti hanno escluso cambiamenti all'attuale regime tariffario per pollame e uova.

Vediamo i cambiamenti nel dettaglio

Le quote tariffarie (Tariff quota. TQ). sono una combinazione di dazi e contingenti, in cui le importazioni al di sotto di una determinata quantità sono soggette ad un basso tasso di tariffa (fino a zero), mentre le importazioni al di sopra di una certa quantità fronteggiano un regime tariffario. Specificamente in questo ambito, **l'UE aumenterà la quota esente da dazi per il frumento di bassa e media qualità (da 38 853 a 100 000 tonnellate nel corso di un periodo di transizione di sette anni), quella di mais (da 1 333 a 8 000 tonnellate nel corso di un periodo di sei anni), quella della carne di manzo (da 7 640 a 45 840 tonnellate nel corso di un periodo di sei anni) e di maiale (da 12 500 a 75 000 tonnellate in un periodo di sei anni).**

Un contingente tariffario sarà anche creato per la carne di bisonte, che comporterà un immediato ingresso a tariffa zero di 3.000 tonnellate, mentre la tariffa prevista all'interno del contingente sarà rimossa nell'attuale contingente tariffario WTO per 11 500 tonnellate di carni bovine Hilton di alta qualità.

Dall'altra parte dell'Oceano, il Canada aumenterà gradualmente la sua quota per il formaggio UE da 2 667 a 17 700 tonnellate nel corso di un sei anni (di cui 16 000 tonnellate per il formaggio di alta qualità e di 1 700 tonnellate per il formaggio industriale), mentre le tariffe canadesi sulle proteine del latte saranno gradualmente eliminate.

L'accesso al mercato per i prodotti dell'UE non sarà migliorata per gli altri settori canadesi regolati da misure di gestione dell'offerta, vale a dire i prodotti lattiero-caseari, i prodotti da pollame e uova, che continueranno ad essere protetti attraverso un sistema di tariffe, contingenti tariffari, sovvenzioni all'esportazione, e le quote di produzione che possono essere scambiate tra le province canadesi <sup>vii</sup>

**Il CETA (ADD 6 Allegato 5-A) fissa alcune quote tariffarie per alcuni prodotti alimentari addizionati ad elevate quantità di zucchero, rassegnandosi al fatto che non ne potrà mai determinare l'origine:**

Il cacao in polvere con aggiunta di zuccheri (1806.10) le bevande al cioccolato (1806.20), Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè, o a base di caffè, con aggiunta di zuccheri (2101.12), Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di tè o di mate, o a base di tè o di mate, con aggiunta di zuccheri (2101.20), e altre preparazioni alimentari varie canadesi possono entrare in Europa per un contingente tariffario di 30mila tonnellate/anno. **Questo contingente sarà aumentato del 20% ad ogni quinquennio successivo all'entrata in vigore del trattato, se i contingenti saranno utilizzati rispettivamente più del 60%, 70% e 80% alla scadenza di ciascuno dei quinquenni prossimi.**

I Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, compreso il cioccolato bianco (1704), Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso non superiore a 2 kg, ripiene (1806.31), Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso non superiore a 2 kg, non ripiene (1806.32), Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao (1806.90) canadesi, per la cui determinazione



d'origine basta un passaggio, imballaggio escluso, **sono ammessi in Europa per un contingente tariffario di 10mila tonnellate/anno, sempre rivedibile su base quinquennale.**

- Gli Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti derivato del latte, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao (19.01), la cui origine è determinata da un solo passaggio industriale;
- **le Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova e riso (1902.19), le Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, altre, contenenti riso (1902.20), le Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate), contenenti riso (1902.30) Altre paste alimentari, contenenti riso (1904.10), a cui origine è determinata da un solo passaggio industriale;**
- I Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes")(1904.10), le Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati (1904.20), la cui origine è determinata da un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso dei materiali non originari di questa voce non superi il 30 % o del peso netto del prodotto o del peso netto di tutto il materiale impiegato nella fabbricazione;
- insieme alle altre Preparazioni alimentari diverse (1204.90) la cui origine è determinata da un passaggio a partire da qualunque altra voce;
- Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili (19.05) Succhi di mirtillo rosso (2009.81), Succhi di mirtillo (2009.89), Altre preparazioni per salse e salse preparate; altri condimenti composti (2103.90) Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate, senza aggiunta di zuccheri ma con aromatizzanti o contenenti meno del 65 % del peso netto di zuccheri bianchi o aromatizzati (2106.10), e Altre preparazioni alimentari, senza aggiunta di zuccheri bianchi o aromatizzati o contenenti meno del 65 % del peso netto di zuccheri bianchi o aromatizzati (2106.90), la cui fabbricazione sufficiente prevede un passaggio a partire da qualunque altra voce;

**sono ammessi in Europa per un contingente tariffario di 35mila tonnellate/anno, sempre rivedibile su base quinquennale.**

Una analoga quantificazione è prevista per il pesce e gli alimenti per animali.

#### 4. Clausole di salvaguardia

Il mercato perso non potrà essere compensato con i sussidi. Tuttavia, le parti restano libere di fissare il livello di sussidi domestici per il loro settore agricolo, a condizione che essi continuino a seguire le regole e gli impegni assunti contestualmente nell'ambito dell'accordo WTO sull'agricoltura. **Le parti, tuttavia, hanno la possibilità di chiedere consultazioni specifiche in sede CETA se sono preoccupati del fatto che una politica o una misura di sovvenzione imposta dalla controparte possa avere un impatto negativo sul proprio settore agricolo.**

**Secondo la Clausola di standstill, inserita all'art 2.7 comma 1, una volta entrato in vigore il CETA le parti non possono aumentare un dazio doganale esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, o adottare nuovi dazi doganali sulle merci originarie dell'una o dell'altra parte.**

**In deroga ai paragrafi 1 e 2, solamente il Canada può applicare una misura speciale di salvaguardia a norma dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC (Special Safeguard Provisions). Per le merci classificate alle voci che presentano la menzione "SSG" nella tabella del Canada di cui all'allegato 2-A. Il**

ricorso a tali misure speciali di salvaguardia è limitato alle importazioni non soggette a trattamento tariffario preferenziale e, nel caso di importazioni soggette a contingente tariffario, alle importazioni eccedenti gli impegni in materia di accesso.

Secondo l'art. 2.8 una sospensione temporanea del trattamento tariffario preferenziale può avvenire solo se "si accerti, in esito ad un'indagine basata su informazioni obiettive, concludenti e verificabili, che una persona dell'altra parte ha sistematicamente violato la legislazione doganale". Essa potrà essere introdotta solo dopo un tentativo di conciliazione di 30 giorni e 60 giorni di lavoro del Comitato misto di cooperazione doganale.

**Europa e Canada potranno ricorrere alla Wto solo dopo essersi consultate:** in base all'art 3.4 relativo alle Disposizioni generali relative alle misure di salvaguardia globali le parti hanno confermato i loro diritti ed obblighi in relazione alle misure di salvaguardia globali a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia allegato 1A del Wto, ma hanno anche convenuto (art. 3.6 sull' Istituzione di misure definitive) che la parte importatrice offre alla parte esportatrice la possibilità di tenere consultazioni per esaminare la questione di cui al paragrafo 1. La parte importatrice si astiene dall'adottare le misure prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui è stata offerta la possibilità di tenere consultazioni. La parte che adotta misure di salvaguardia globali, per di più, si adopera affinché tali misure incidano il meno possibile sugli scambi commerciali bilaterali. Argomento altrettanto spinoso vuole, inoltre, che il protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine non si applica alle misure di salvaguardia globali.

**Le Misure prudenziali, quindi preventive, a norma dell'art. 13.16, infine, riguardano solo investitori, titolari di depositi, banche, sistemi finanziari, e non cittadini, ecosistemi, comunità intese in quanto tali, a prescindere dal loro ruolo economico-commerciale.**

## 5- Misure sanitarie e fitosanitarie

**L'accordo definisce le procedure per semplificare e facilitare il processo di approvazione per le esportazioni, e per garantire che le misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) non creino misure restrittive commerciali illegali.** La Commissione sottolinea inoltre che le norme fitosanitarie e sanitarie europee e canadesi, la sicurezza alimentare e le normative ambientali non saranno modificate dal CETA, il che significa che i prodotti esportati dovranno conformarsi con le norme nazionali. **Per esempio, al momento la carne di manzo e di maiale canadese esportata nell'UE deve essere priva di presenze di ormoni della crescita, visto che il loro uso è vietato dalla normativa comunitaria. Tuttavia c'è il fondato dubbio che la normativa che riguarda la cooperazione normativa introdotta dal CETA possa minare il principio di precauzione dell'UE,** che permette alle autorità pubbliche di adottare misure restrittive per contrastare i potenziali rischi generati dai flussi commerciali per la salute o per l'ambiente. <sup>viii</sup>

**Ancor prima della sua entrata in vigore, il CETA ha già indebolito almeno una norma UE: in vista della sua introduzione e della formulazione specifica in esso contenuta, il divieto di importazione di carcasse bovine pulite con acido lattico** è stato già rimosso. In una email del 2014 a Tonio Borg della Commissione europea. il ministro canadese dell'Agricoltura Gerry Ritz del 2016 riconosce alla Commissione di aver già provveduto con il CETA a ottenere l'approvazione di questa procedura <sup>ix</sup> e gli chiede di fare altrettanto per spingere il riconoscimento dell'uso dell'acqua calda riciclata come decontaminante della carne, sempre in virtù del dialogo in corso sui dettagli del CETA. In Europa prima era consentito il solo uso dell'acqua potabile, La Commissione arriverà diligentemente come richiesto all'approvazione della pratica nell'agosto del 2015 <sup>x</sup> nonostante un parere dell'EFSA del 2010 riconoscesse la presenza di possibili rischi, anche se gestibili, nel caso di contaminazioni da spore batteriche resistenti al calore (C. botulinum, C. perfringens, C. difficile e B. cereus) <sup>xi</sup>

**Il principio di precauzione, per di più, non è menzionato in modo sufficientemente esplicito nel testo**

del CETA. Si fa riferimento alle disposizioni della WTO (capitolo 5, misure sanitarie e fitosanitarie, l'articolo 5.5 Diritti e obblighi), che consentono un divieto permanente al commercio solo se vi è un consenso scientifico che riconduca il danno a uno specifico prodotto o ingrediente. In caso di inesattezza o disaccordo scientifico, si applica al massimo un divieto temporaneo, giungendo a un'interpretazione del principio di precauzione molto più limitata rispetto a quella che prevale di solito all'interno dell'UE.

I problemi di sicurezza alimentare e di salute degli animali e delle piante (sanitary and phytosanitary measures SPS) affrontati nel 2016, e risolti dalle Commissioni tecniche bilaterali senza necessità di CETA, oppure considerati prioritari dalle istituzioni europee sono stati:

#### Per le esportazioni europee in Canada:

- Il mercato canadese per i prodotti derivati dell'uovo si è aperto nel tardo 2016. Per essi gli esportatori devono produrre il certificato d'esportazione europeo armonizzato (TRACES). Va monitorato.
- Il mercato canadese per il cibo trasformato per gli animali domestici si è allargato nella seconda parte del 2016. Per essi gli esportatori devono produrre il certificato d'esportazione europeo armonizzato (TRACES): uno generico e uno specifico per gli uccelli. Nel 2015 l'UE ha esportato oltre 29 milioni di euro di preparati utilizzati nell'alimentazione animale.
- Non è stata ancora autorizzata l'esportazione in Canada di patate a tubero piccolo: dalla domanda fatta nel 2013, da parte della Canadian Food Inspection Agency. La CFIA ha autorizzato una prima importazione di semi dall'Olanda.

#### Per le esportazioni canadesi in Canada:

- Nel 2016 c'è stata la riapertura del mercato della carne bovina alle esportazioni canadesi dopo il bando post Mucca Pazza. 19 Paesi membri hanno già avuto l'autorizzazione a importare nel 2015, gli altri la riceveranno nel tardo 2017.
- Autorizzazione da parte della CFIA di tutti i sistemi di ispezione della carne dei Paesi membri. Dopo l'impegno politico assunto nel 2014, e l'audit condotto nel corso del 2015 dalla CFIA, sono stati condivisi dei certificati armonizzati per la carne riguardante i prodotti che ad oggi non li avevano. Tutti i sistemi di ispezioni delle carni dei Paesi membri verranno riconosciuti entro la fine del 2017.
- Il Trade Policy Committee della Commissione europea lamenta che ci sono ritardi nella evasione dei Pest risk Analysis (PRAs) da parte canadese nell'ambito della Frutta e verdura, e che si lavorerà per ottenere accesso al mercato per la maggior parte delle richieste pendenti entro la fine del 2017 <sup>xii</sup>

## 6. Indicazioni geografiche:

**Il Canada già riconosce una serie di indicazioni geografiche di vini e liquori europei, come Cognac e Bordeaux. L'applicazione delle IG nel mercato canadese rimane, anche dopo il CETA, una questione privata da valutare eventualmente dinanzi un giudice. Alcune indicazioni geografiche dell'UE sono state protette, ma a condizione che non influenzino la capacità dei produttori di utilizzare termini specifici inglesi e francesi d'uso comune in Canada.**

Il CETA riconosce e offre protezione sul mercato canadese a **145 indicazioni geografiche UE (GI), che sono**

**nomi che identificano i prodotti agro-alimentari provenienti da una specifica area europea con una certa qualità o una reputazione legata a quella localizzazione. Solo 41 sono italiane.** I nomi di questi prodotti possono quindi essere applicati in Canada solo ai prodotti importati dai luoghi europei dove sono stati realizzati secondo tradizione. La maggioranza di questi prodotti sono formaggi, carni e derivati e birre, ma comprendono anche frutta, noci, olive, spezie e aceti. Il CETA prevede la possibilità di aggiungere ulteriori indicazioni geografiche a questa lista in futuro, ma solo tra le IG che verranno riconosciute dopo la firma del trattato.

**Per 21 indicazioni geografiche europee, il CETA contiene disposizioni specifiche sul loro uso in Canada:**

- **5 GIs (Canards à foie gras du Sud-Ouest (Périgord), Szegedi téliszalámi / Szegedi szalámi, Prosciutto di Parma, Prosciutto di S. Daniele, Prosciutto Toscano) coesisteranno con i prodotti canadesi esistenti al momento della firma del trattato, che recano il loro stesso nome;**

- **8 GIs (Prosciutto cotto Black forest, Tiroler Bacon, Parmesan, Bavarian Beer, Munich Beer, St George, Valencia orange, and Comté) saranno protette, anche se i loro nomi possono essere d'uso libero tradotti in Inglese o Francese, se questo non induce in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto;**

- **Per 3 GIS (Nürnberger Bratwürste, Jambon de Bayonne e Beaufort), alcuni prodotti esistenti possono rimanere sul mercato mentre altri dovranno essere eliminati durante un periodo di transizione, quantificato a seconda del numero di anni in cui le imprese canadesi hanno prodotto questi prodotti;**

- **I nomi di 5 formaggi (Asiago, Gorgonzola, Feta, Fontina, e Munster) saranno protetti in Canada, ad eccezione dei prodotti che vengono già venduti sul mercato canadese, mentre i nuovi produttori potranno utilizzare solo questi nomi solo se includono indicazioni come 'stile', 'tipo' o 'tipo'.**

Il testo del CETA al momento non comprende indicazioni geografiche canadesi che devono essere riconosciute dall'UE.

**Il Canada si riserva il potere di usare il nome comune o consuetudinario di una varietà di pianta o di specie animale. I produttori potranno, per esempio, vendere la varietà kalamata di olive e usare il nome della varietà sulla confezione.**

Il Canada conserva il potere di usare i componenti singoli di termini con molteplici componenti, per esempio:

“Brie de Meaux” sarà protetto, ma il termine “brie” potrà essere usato da solo;

“Gouda Holland” sarà protetto, ma il termine “Gouda” potrà essere usato da solo;

“Edam Holland” sarà protetto, ma il termine “Edam” potrà essere usato da solo;

**“Mortadella Bologna” sarà protetto, ma sia “Mortadella” che “Bologna” potranno essere usati singolarmente.**

Il Canada non ha accettato di proteggere il termine francese “noix de Grenoble” (walnut in inglese), e quindi questo termine rimane d'uso libero in Canada. Birra Budweiser: Il Canada non proteggerà l'IG “Budejovicke” che impedisce qualsiasi potenziale conflitto con il marchio Budweiser.

## 7. Regole d'origine

**Rispetto alle regole d'origine**, il CETA interviene anche per allineare tra Canada ed Europa le condizioni in base alle quali un prodotto possa essere qualificato come "Europeo" o "Canadese". I prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano oggetto di una "fabbricazione sufficiente" quando soddisfano i requisiti contenuti nelle tabelle incluse nell'ADD 6.

Per quanto riguarda i prodotti alimentari, **non si considera fabbricazione sufficiente**, in generale:

- **la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la lucidatura o la brillatura di cereali o riso** del capitolo 10 che non comportino un cambiamento di capitolo
- **le operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero** delle voci 17.01 o 17.02; le operazioni destinate a formare zollette di zucchero della voce 17.01; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato della voce 17.01
- **la sbucciatura, la snocciolatura o la sgusciatura di ortaggi o legumi del capitolo 7, di frutta del capitolo 8, di frutta a guscio delle voci 08.01 o 08.02 o di arachidi della voce 12.02**, purché tali ortaggi o legumi, frutta, frutta a guscio o arachidi continuino a essere classificati nello stesso capitolo
- **le semplici operazioni di imballaggio** quali l'inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole o la sistemazione su supporti di cartone o legno;
- **l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi** analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- **la miscela dello zucchero** delle voci 17.01 o 17.02 con altro materiale;
- **la macellazione** di animali.

L'ADD 6 allegato 5 al testo del CETA regola, **codice doganale per codice doganale, tutte le regole del blending che possono essere considerate accettabili all'interno del "Made in"** delle due parti. Una prova concreta della fragilità di queste disposizioni è posta dal fatto che un frutto proveniente da un Paese terzo, qualora venga sbucciato, affettato e confezionato in Ue o in Canada e quindi cambi codice doganale, sarà considerato come d'origine europea o canadese.

### I rischi per una avanzata normativa Italiana sull'origine

Il 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il nuovo regolamento UE 1169/2011 "Informazioni per i consumatori sugli alimenti (FIC)" che si applica a tutti i prodotti alimentari e bevande preconfezionati commercializzati nell'UE, compresi quelli importati da paesi terzi.<sup>xiii</sup> L'articolo 39 del regolamento FIC fissa le condizioni che gli Stati membri devono rispettare per adottare ulteriori misure nazionali obbligatorie, incluse quelle di inclusione in etichetta dell'origine dei prodotti. Esso, tuttavia, non ha abrogato il regolamento (UE) 1169/11 che prevede la possibilità per gli Stati membri di "introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza" (articolo 39, comma 2).

Prima dell'adozione del regolamento FIC 1169/2011 la dichiarazione d'origine in etichetta (Country of Origin Labeling - COOL) era già obbligatoria per miele, frutta e verdura, olio di oliva, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura e manzo<sup>xiv</sup>. Il regolamento FIC estende l'obbligo COOL per carni suine fresche, refrigerate o congelate, carni ovine e caprine e di pollame<sup>xv</sup>. Ai sensi dell'articolo 26 del regolamento FIC, COOL si applica nei seguenti casi:

- dove la mancata indicazione del paese di origine o il luogo di provenienza possano ingannare il consumatore
- per carni suine fresche, refrigerate o congelate, carni ovine e caprine e di pollame
- quando il paese di origine è dato volontariamente, cioè su prodotti per i quali COOL non è obbligatoria, ma l'origine dell'ingrediente primario non è la stessa di quella del prodotto alimentare. In tal caso, l'etichetta deve indicare che il paese di origine dell'ingrediente primario è diversa da quella del prodotto alimentare.

Per quanto riguarda i prodotti trasformati, una trasformazione sostanziale è stata introdotta il 1° maggio 2016, quando è entrato in vigore il nuovo Codice Doganale dell'Unione (CDU)<sup>xvi</sup>, e le relative disposizioni (DCU), che hanno sostituito il vecchio Codice Doganale Comunitario (CDC). In linea generale si può affermare, conformemente a quanto disposto dalla Corte di Giustizia Europea, che tutte le attività di mera conservazione di un prodotto o che si limitino a migliorare l'aspetto esteriore della merce (ad es. cambio di packaging, di imballaggio, di confezione) non possono mai essere considerate sufficienti a conferire l'origine a detta merce in quanto non modificano nella sostanza la merce stessa (il bene tale era e tale rimane sia pur con aspetto esteriore differente). All'interno del vecchio codice l'elenco delle trasformazioni insufficienti a conferire l'origine era previsto solo per il mondo tessile. Per la maggior parte degli alimenti, può essere conferita l'origine se la trasformazione effettuata nel Paese è stata sufficiente a determinare una classificazione del prodotto ottenuto in un capitolo (prime due cifre della nomenclatura combinata) della tariffa doganale diverso rispetto a ciascuno dei materiali non originari utilizzati. Non conferiscono l'origine le variazioni di capitolo doganale determinate esclusivamente da un'aggiunta di condimenti o conservanti (incluso lo zucchero).

In Italia l'art. 4 della Legge n. 4/2011 nasce per regolare meglio a livello nazionale l'etichettatura di origine e provenienza dei prodotti agroalimentari, coronando un iter durato anni e contrassegnato da insuccessi (Giannini, 2011). Lo scopo è di garantire un'informazione completa e trasparente ai consumatori e di prevenire e contrastare le frodi alimentari. Se per i prodotti alimentari non trasformati l'indicazione del luogo di origine o provenienza è inerente al loro Paese di produzione, per i prodotti alimentari trasformati essa riguarda sia il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale sia quello di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella loro preparazione o produzione. Si va quindi verso una doppia indicazione di origine per i prodotti trasformati: la prima inerente la fase industriale e legata all'ultima trasformazione sostanziale del prodotto, la seconda connessa alla materia prima agricola prevalente. Il nodo cruciale riguarda l'ambiguo concetto di "prevalenza" e come applicarlo.

Le normative nazionali successive relative al latte e (auspicabilmente) al grano procedono nella direzione di una piena informazione sul prodotto a tutela del cittadino, sia esso produttore sia consumatore.

L'Italia, infatti, ha di recente introdotto il Decreto interministeriale 9.12.16 recante "Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti latticini caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori" Esso si applica ai soli alimenti pre-imballati realizzati in Italia e destinati al mercato interno, con l'esclusione dei latticini e altri prodotti DOP, IGP, STG e prodotti biologici. Secondo il decreto, l'origine va indicata in etichetta citando sia il Paese di mungitura, sia quello di "condizionamento" (per il latte UHT) o di trasformazione (per gli altri prodotti). In alternativa, è possibile indicare soltanto "origine del latte", quando entrambe le predette fasi siano localizzate in un unico territorio nazionale. Al ricorrere dei casi si potrà altresì riportare "miscela di latte di Paesi UE/non UE" o "latte condizionato o trasformato in Paesi UE/non UE". La fase della sua sperimentazione finisce il 31 marzo, e si teme per il suo destino, anche perché nella prima seduta del 2017 del 26 gennaio scorso del Comitato della Wto sulle Barriere tecniche al commercio (TBT), Canada e Stati Uniti hanno sollevato la questione se queste sperimentazioni italiane possano configurarsi come barriere tecniche al commercio. Si teme, dunque, anche per il destino di quel provvedimento per certificare l'origine del grano nella pasta che tanti produttori italiani aspettano con ansia. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali avrebbe infatti in cantiere un progetto normativo volto a introdurre l'obbligo di indicare l'origine del grano nei prodotti da esso derivati tra i quali, segnatamente, la pasta.

Il CETA, sovrapponendo a questi percorsi le sue previsioni specifiche, potrebbe sbarrare la strada a ulteriori possibilità che, invece, nel nostro Paese sono attualmente in sperimentazione.



***Mentre la maggior parte dei prodotti agricoli canadesi sono conformi alle norme UE di origine, ci sono alcuni prodotti attualmente sul mercato canadese che contengono una maggiore percentuale di input importati da paesi terzi. Per questo motivo, deroghe specifiche alle regole di origine sono state messe a verbale per l'esportazione di un certo numero di prodotti canadesi verso l'UE, compreso il pesce e i frutti di mare, cioccolato, i dolci, altri preparati a base di alte quantità di zucchero e prodotti alimentari trasformati<sup>xvii</sup>.***

L'analisi dell'allegato 5 all'ADD 6 è molto complessa, ma scendendo nei dettagli si trovano specifiche importanti:

- Si può definire l'origine di un "made in" un **Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (0402 10<sup>xviii</sup>) in polvere, in granuli o in altre forme solide**, se ha almeno un passaggio fatto nel Paese che ne dichiara l'origine ma il latte è proveniente da quel Paese e lo zucchero non originario non supera il 40% del peso di tutto lo zucchero presente;
- **Anche agli yoghurt e gli altri preparati a base di latte (0403)** per ricevere l'origine basta che sia fatto un passaggio nel Paese che lo dichiara e lo zucchero non originario non superi il 20% del totale
- Nelle **miscele di ortaggi e legumi (0710 90)** quelli non originari non devono superare il 20% del totale per i più sensibili (asparagi, broccoli, carciofi, carote, cavolfiori, cavoli, cetrioli, cetriolini, cipolle, fagioli, funghi, granturco dolce, patate, peperoni, piselli, pomodori e zucchine), e il 50% nel complesso del peso netto, così basta un passaggio di lavorazione per dichiararli originari
- Nei blending di **frutta secca o essiccata (0813.10 e segg)**, basta un passaggio di produzione e la presenza di frutta non originaria che non superi il 20 per i frutti sensibili (agrumi, albicocche, banane, castagne, ciliegie, fichi, mandorle, mele, nocciole, noci comuni, pere, pesche, pesche noci, prugne e uve), e l'80% nel complesso per essere riconosciuto originario
- Per **gli oli d'oliva (0509) e oli diversi e frazioni derivati dall'oliva (0510)**, le fabbricazioni devono essere realizzate con olii interamente ottenuti
- **Nelle preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria (19.01)**, per il riconoscimento d'origine basta un passaggio industriale, a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto del materiale non originario di riso, grano o cereali non superi il 20 % del peso netto del prodotto; il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 30 % del peso netto del prodotto; il peso netto del materiale non originario relativo a latte e derivati impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e il peso netto dello zucchero non originario e del materiale non originario contenuti nel latte e nei derivati impiegati nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto
- **Per le Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici (16)**, basta un passaggio di produzione
- **Per gli zuccheri e i prodotti a base di zuccheri (17)** basta un passaggio di produzione
- **Per il Cacao e sue preparazioni (18)** basta un passaggio di produzione .
- **Per il Cioccolato (1806)** basta un passaggio di produzione se il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto; o
  - a) il valore dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 30 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto; e
  - b) il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 (latte e derivati) impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.



- **Per le paste alimentari cotte (1902 20)**, anche farcite, basta a definirne l'origine un passaggio industriale a partire da qualunque altra voce, purché:
  - a) il peso netto del materiale non originario dei capitoli 2, 3 o 16 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto;
  - b) il peso netto del materiale non originario della voce 10.06 o delle voci da 11.01 a 11.08 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto;
  - c) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e
  - d) il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
- **Per le paste alimentari secche (1902 30) dolci e salate e il couscous (1902 40)**, basta un solo passaggio di fabbricazione per il riconoscimento dell'origine se
  - a) il peso netto del materiale non originario di riso e cereali impiegati nella fabbricazione non superino il 20 % del peso netto del prodotto;
  - b) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e
  - c) il peso netto del materiale non originario tra latte e derivati impiegati nella fabbricazione non superino il 20 % del peso netto del prodotto.
- **Per ortaggi e legumi sottaceto (20-01)** basta un passaggio a partire da qualunque altra voce
- **I pomodori conservati non in aceto (20 02) devono essere interamente ottenuti, ma le patate cotte (2004), il semolino, i fiocchi (2005) no**, basta un passaggio industriale
- **Nelle varie puree e composte di frutta 2008)**, basta un passaggio industriale. I limiti vengono posti solo alla presenza di zucchero non originario, in varia percentuale a seconda dei preparati.
- **Nel succo d'arancia congelato (2009 11) o non (2009 12)** basta un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
- **Nelle salse tipo soja e ketchup (2102.10-2102.30)** basta un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché zucchero e derivato del latte non originari non superino il 20% o il 40% .

## 8. Servizi

Il CETA rappresenta una grave minaccia per la capacità degli Stati membri di rinazionalizzare o regolamentare i servizi, in particolare i servizi di rilevanza pubblica. **L'approccio della lista negativa adottato nel CETA comporta che tutti i servizi pubblici, se non esplicitamente esclusi dai governi perché elencati esplicitamente nella lista allegata al trattato, sono potenzialmente aperti alla concorrenza degli operatori privati canadesi.** Si tratta di una prima assoluta per un accordo commerciale dell'UE. L'UE ha negoziato delle esclusioni dall'area di applicazione del trattato per alcune aree dei servizi pubblici, compresa la sanità, l'istruzione e servizi sociali, anche se la definizione di ciò che un servizio pubblico sia non è ancora chiara.

Riposando sull'ambigua definizione di "servizio pubblico" definita dal GATS, ad esempio, se il sistema educativo di un Paese è in parte fornito su base commerciale e in parte gratuitamente, o se ci sono scuole

private attive in questo paese, l'educazione potrebbe non approfittare di questa esclusione generale. Stessa cosa per il servizio idrico come per il servizio sanitario.

**Per di più, non è prevista alcuna esclusione per i servizi pubblici dall' arbitrato internazionale ICS.**

**Il CETA include, infine, anche una clausola "standstill" per bloccare gli attuali livelli di privatizzazione e liberalizzazione e accrescere il ruolo del settore privato nel futuro.** Se i governi canadesi o europei volessero tornare indietro rispetto ai livelli attuali di privatizzazione e liberalizzazione dei servizi, si troverebbero ad infrangere i termini dell'accordo.

**In particolare: tutto è liberalizzato, tranne ciò che è esplicitamente protetto nelle liste negative di cui agli allegati 1 e 2. L'allegato 1 riassume i settori le cui norme attualmente in vigore (europee e nazionali) che decide di proteggere e quindi mantenere. L'allegato 2 mostra i settori in cui ci si riserva il diritto di introdurre nuove regole per il futuro.** Tutte le normative esistenti che non sono elencate nell'allegato 1 e le previsioni nei settori elencati nell'Allegato 2 sono automaticamente aperte a modifiche al momento dell'entrata in vigore del CETA. Inoltre, le attività di servizio che si creeranno in futuro sono, necessariamente, non protette nella lista negativa e saranno pertanto molto difficili da regolare.

Il CETA prevede inoltre una specifica declinazione nazionale per i due allegati (cfr sezione riferimenti e allegati). **Osservando le scelte fatte dall'Italia relativamente all'allegato 1, troviamo che il nostro Paese ha deciso di proteggere al livello attuale:**

- la Distribuzione,
- Rispetto ai servizi alle imprese il Testing tecnico e i servizi di analisi, i servizi di sicurezza, i servizi scientifici e di controllo dei livelli tecnici relativi
- Rispetto alle professioni, i servizi legali, di accounting e prenotazione, di auditing, di consulenza fiscale, di architettura, quelli medici e psicologici, ma non quelli ingegneristici ne' quelli infermieristici , fisioterapici e paramedici
- Rispetto al turismo le Guide turistiche
- Rispetto ai trasporti il solo trasporto marittimo e i servizi ausiliari connessi
- Rispetto all'energia nulla
- Rispetto alla finanza solo le assicurazioni
- Rispetto ai "non servizi" i media registrati
- Nulla rispetto alla sanità
- Rispetto all'istruzione la sola istruzione universitaria
- Nulla rispetto ai servizi agricoli

**L'Italia ha deciso di riservarsi il diritto di regolare ulteriormente, listandoli nell'allegato due**

- - I servizi di collocamento
- - I servizi di trasporti stradali
- - I servizi di assicurazione e bancari, per il settore dei servizi finanziari
- - La pesca e l'acquacoltura
- - I servizi educativi finanziati dai privati
- - I servizi sociali

Nulla sui servizi agricoli neanche qui. Il tutto senza alcuna adeguata discussione pubblica

Altro elemento da considerare: la clausola della “nazione più favorita”: comporta, nella formulazione inserita nel CETA, che se l'Unione europea nell'ambito dei negoziati futuri, ad esempio con gli Stati Uniti o il Giappone, decide di aprire agli operatori privati un settore non previsto nel CETA, il Canada beneficerà automaticamente di questa ulteriore apertura senza aver, bisogno di tornare al tavolo delle trattative con l'Unione europea..

## 9. La cooperazione regolatoria e gli Ogm

Il CETA contiene impegni senza precedenti tra Europa e Canada sulla cooperazione regolatoria: è il tratto distintivo di una nuova ondata di accordi di libero scambio che enfatizza le barriere non tariffarie al commercio. La cooperazione normativa nella sua forma più ambiziosa, l'armonizzazione, vorrebbe diventare il gold standard per tutti i successivi accordi di libero scambio dell'UE (FTAs).

**In particolare, questa posizione si fonda sul presupposto che la cooperazione normativa ridurrà gli ostacoli al commercio, i costi di transazione e le istanze di discriminazione di prezzo. Queste motivazioni stanno anche alla base degli accordi WTO sulle barriere non tariffarie e costituiscono i presupposti dei capitoli sulla cooperazione normativa nel TTIP e nel CETA.** Tuttavia, empiricamente esiste una debole relazione tra l'armonizzazione e il commercio. Uno studio ha provato che il "buon funzionamento delle istituzioni" (cioè quello che c'è con burocrazie efficienti, buona gestione dei diritti di proprietà e bassi livelli di corruzione) è molto più determinante del grado di armonizzazione sul commercio internazionale iii., mentre un altro ha spiegato che la qualità delle infrastrutture, l'istruzione della forza lavoro, o la stabilità politica sono fattori molto più influenti della cooperazione regolatoria

Queste due considerazioni appaiono particolarmente rilevanti quando riferite a un ambito in cui le due sponde dell'Atlantico sono piuttosto lontane: le legislazioni relative agli Organismi geneticamente modificati.

**In Canada, la legislazione sugli OGM è molto più permissiva che in Europa. Nel 2003, il Canada (con gli Stati Uniti e Argentina) ha citato l'Unione europea presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) per il suo atteggiamento protettivo nei confronti degli OGM. Nel 2006 si è ritenuto che i due blocchi avessero stabilito un dialogo soddisfacente. Questo dialogo diventa vincolante con il CETA. Questo accordo di libero scambio mette sotto pressione gli standard europei sugli OGM.** Il testo consolidato del trattato afferma chiaramente che i due blocchi si impegnano a perseguire l' "obiettivo comune" di ridurre al minimo gli effetti negativi sul commercio della loro regolazione adottando un approccio "puramente scientifico", che minaccia la legislazione precauzionale europea. Il CETA stabilisce, per di più, che i due blocchi lavoreranno più strettamente (nel Comitato per la Cooperazione regolatoria) nel campo della legislazione sugli OGM, in base ai loro interessi commerciali comuni. Mentre la Commissione sostiene che il CETA non porterà a riformulare alcuna regolamentazione europea relativa agli OGM, sottolineiamo che i pericoli cui questo accordo ci espone sono molto più sottili. Infatti il CETA:

- - può bloccare l'adozione di nuove normative europee, o pregiudicarne il contenuto;
- - può bloccare o ostacolare i tentativi di rafforzamento della legislazione comunitaria vigente;
- - aumenterà la pressione per un cambiamento delle soglie di tolleranza della presenza di OGM;
- - minaccerà i requisiti di etichettatura per gli OGM esistenti;
- - mina, a tutti gli effetti, il principio di "tolleranza zero" nell'Unione europea.

**Questo sta già succedendo: In una lettera al ministro canadese dell'Agricoltura Gerry Ritz del 2016 <sup>xix</sup> Tonio Borg della Commissione europea spiega che la Commissione sta facendo del suo meglio, in virtù del dialogo sul biotech rafforzato col CETA, di arrivare il prima possibile all'approvazione di tutti i brevetti GM pendenti all'EFSA, compreso il Canola GM, di interesse canadese..**

## 10. L'interscambio commerciale Ue-Canada e l'Italia

Il 2016 è stato l'anno peggiore per gli scambi internazionali a livello globale dopo il 2009, e l'interscambio tra Europa e Canada ha seguito questa tendenza. **Le esportazioni agroalimentari verso il Canada sono aumentate costantemente negli ultimi anni, mentre le importazioni hanno raggiunto il picco nel 2011 e sono tornati al livello precedente negli ultimi anni. La struttura delle esportazioni dell'Unione europea è molto diversa dalla struttura delle importazioni UE dal Canada.**

I principali prodotti di esportazione dell'UE sono ad alto valore aggiunto: Vino, vermouth, sidro e aceto guidano l'export europeo con 837 milioni di euro nel 2016, il 24% del totale dell'export europeo di settore in Canada, seguiti da Distillati e liquori (316 milioni di euro, il 9% del totale), Cioccolato, pasticceria e gelati (260 milioni di euro, l'8%), Birre, (209 milioni, il 6%), Pasta, pasticceria, biscotti e pane (187 milioni di euro, il 5% dell'export), mentre esportiamo il restante 43% del totale in tutti gli altri settori (tra cui oli, formaggi e insaccati, per un totale di 1 miliardo 469 milioni di euro).

Le importazioni dal Canada consistono principalmente di materie prime e di alcuni altri prodotti primari, in particolare cereali e semi oleosi, e un po' di verdure fresche refrigerate o secche.

Nell'interscambio tra Italia e Canada<sup>xx</sup>, si osserva un maggiore dinamismo che nei canali di scambio più maturi come quelli intraeuropei<sup>xxi</sup>. In generale, il mercato canadese rimane sempre in crescita per i prodotti agroalimentari Made in Italy, in particolare l'olio d'oliva, il formaggio, la pasta e i prodotti della salumeria. L'olio extra vergine di oliva mostra segnali positivi ed incoraggianti, mantenendo una quota di mercato pari a circa il 70% del totale degli oli importati nel 2015, malgrado si siano rafforzate le posizioni di Paesi concorrenti, quali Spagna e USA.<sup>xxii</sup>

**Nel settore delle esportazioni dall'Italia verso il Canada**, per quello che riguarda l'insieme dei **Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura (AA)** a fronte di 25 milioni 998 mila euro di esportazioni del 2015 se ne sono registrate per 20 milioni 586 mila nel 2016, con una variazione del -20,8. L'Italia ha importato in questo stesso settore per 477 milioni 681 mila euro nel 2015 e per 401 milioni 060 mila nel 2016, registrando una flessione del -16,0 %. Il saldo commerciale del settore è stato negativo per l'Italia per -451 milioni 683 mila euro nel 2015 e di -380 milioni 474 mila euro nel 2016.

Per quanto riguarda l'**insieme dei Prodotti alimentari (CA10)** a fronte di 302 milioni 881 mila euro di esportazioni del 2015 se ne sono registrate per 346 milioni 819 mila nel 2016, con una variazione in aumento del 14,5. L'Italia ha importato in questo stesso settore per 30 milioni 071 mila euro nel 2015 e per 27 milioni 411 mila nel 2016, registrando una flessione del -8,8 %. Il saldo commerciale del settore è stato positivo per l'Italia per 272 milioni 809 mila euro nel 2015 e per 319 milioni 407 mila euro nel 2016.

Il principale fornitore di prodotti agroalimentari del Canada sono gli Usa (60%), seguiti dal Messico (4,9%) e dalla Cina (1% circa). **L'Italia, però, è il secondo fornitore canadese di formaggi**, dietro agli Stati Uniti ma davanti alla Francia. **L'Italia è anche il secondo Paese fornitore del Canada di pasta alimentare** dopo gli USA che detengono una quota di mercato all'importazione del 63%. I marchi più noti al consumatore canadese quali Barilla, DelVerde, DeCecco, sono disponibili pressoché ovunque mentre nei negozi specializzati e gourmet stores è reperibile una grande varietà di prodotti di nicchia e di alta qualità.<sup>xxiii</sup>

Le importazioni di salumi con stagionatura superiore ai 30 giorni sono consentite dal 2010 grazie agli accordi tra la Canadian Food Inspection Agency (CFIA) e l'Unione Europea, solo dagli stabilimenti autorizzati. L'Italia ha confermato il

secondo posto dei Paesi fornitori dopo gli USA che detengono oltre il 90% del mercato con picchi oltre il 95% (come per il prosciutto cotto – ham).

**Per quanto riguarda l'insieme del settore delle Bevande (CA11)** a fronte di 335 milioni 065 mila euro di esportazioni del 2015 se ne sono registrate per 337 milioni.750 mila nel 2016, con una variazione in aumento dello 0,8%. L'Italia ha importato in questo stesso settore per 455 mila euro nel 2015 e per 566 mila nel 2016, registrando una crescita del -24,6%. Il saldo commerciale del settore è stato positivo per l'Italia per 334milioni 611 mila euro nel 2015 e per 337. milioni 184 mila euro nel 2016.

**Per quanto riguarda in particolare il settore del vino**, gli Stati Uniti sono sempre in testa nella classifica dei fornitori, seguiti dalla Francia, ma al terzo posto c'è l'Italia, che tiene questo posto in generale per quanto riguarda le bevande alcoliche.<sup>xxiv</sup> Pur avendo registrato negli ultimi anni una crescita costante il prodotto italiano soffre dall'agguerrita concorrenza francese e statunitense (principalmente californiano).

**Il Canada è uno dei pochi Paesi dove ancora la commercializzazione dei prodotti alcolici avviene in regime di monopoli provinciali.** I monopoli controllano tutti gli aspetti dell'importazione, della distribuzione e della vendita al dettaglio, che avviene in negozi gestiti dagli stessi enti (ad eccezione della provincia dell'Alberta, che ha liberalizzato la vendita, e il British Columbia e la Nuova Scozia, che si stanno lentamente avviando nella stessa direzione). I buyers dei monopoli sono inevitabilmente influenzati dai trend di vendita, e su questa base orientano i programmi futuri di acquisto. In genere i monopoli sono quindi restii ad introdurre nuove tipologie di prodotti, se non sussistono all'interno delle categorie "paese" delle dinamiche positive di vendita. Maggiorazioni, inoltre, vengono applicate ai vini importati rispetto ai vini nazionali per i servizi di distribuzione. Il CETA, all'allegato 30-B, ha emendato l'accordo del 1989 in sede Wto sulle bevande alcoliche e spiritose, ha ribadito che nel commercio di bevande alcoliche debbono essere rispettati i principi protetti dalla Wto di non discriminazione dei produttori stranieri, in questo caso europei, e ha stabilito che le autorità nazionali canadesi vigilino sulle eventuali posizioni di monopolio e i loro effetti generati dalla normativa nazionale. In caso di violazioni, ad esse si applica il meccanismo dell'arbitrato (ICS) quando esso sarà entrato in vigore.

Nell'Allegato 30-C le parti si impegnano a discutere degli impatti di questo monitoraggio, si prende atto del "desiderio dell'Unione europea di addivenire all'eliminazione della differenza nelle maggiorazioni applicate a livello provinciale ai vini nazionali e ai vini imbottigliati in Canada nei punti di vendita di vino privati".

**Al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del CETA, "le parti convengono di riesaminare i progressi compiuti nell'eliminazione della differenza nelle maggiorazioni di cui al comma precedente, sulla base dell'esame di tutti gli sviluppi del settore, comprese le conseguenze di un'eventuale concessione a paesi terzi di un trattamento più favorevole nel quadro di altri negoziati commerciali con il Canada".<sup>xxv</sup>**

**Non molto per un settore sensibile alle regole di qualità come quello del vino.**

## 11. Possibili impatti del CETA sul settore agroalimentare europeo e italiano

La Commissione europea ha commissionato nel 2016 una valutazione dell'impatto cumulativo dei trattati di liberalizzazione commerciale approvati o in avanzata fase di negoziato (USA, Canada, Mercosur, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Vietnam, Thailandia, Turchia, Messico, Filippine e Indonesia) sul sistema agroalimentare europeo. "Tuttavia – si legge nelle premesse del report - esistono differenze significative a livello settoriale, con alcuni settori che mostrano un notevole potenziale di espansione dell'export e altri potenzialmente messi sotto pressione.

Per i prodotti lattiero-caseari dell'UE, in particolare formaggi e latte scremato in polvere, e le carni suine, le prospettive appaiono favorevoli, con tassi di crescita significativi per i prezzi delle esportazioni, della produzione e dei produttori”.

**D'altra parte, lo studio mostra anche la vulnerabilità dei settori agricoli specifici nei confronti delle importazioni crescenti conseguenti al maggiore accesso al mercato. “Questo è in particolare il caso delle carni, riso e in misura minore per il pollame e lo zucchero. Ciò conferma le preoccupazioni dell'UE per quanto riguarda il carattere sensibile di questi prodotti nei negoziati commerciali”, sottolineano gli esperti . i<sup>xxvi</sup>**

Procedendo settore per settore, e prendendo come anno di valutazione di base il 2016, gli esperti prevedono che, **rispetto alle importazioni di latte e prodotti derivati dal Canada verso l'Europa, si passerebbe da un valore stimato di import dal Canada in assenza di CETA di 5 milioni di euro nel 2025, a un'oscillazione tra 46 e 47 milioni di euro entro lo stesso anno con il CETA (+41-2 milioni), a fronte di un'esportazione che dai 231 milioni previsti prima del CETA potrebbe passare a 287 milioni di euro (+56 milioni).**

**Per quello che riguarda il settore delle carni bovine e ovine, si passerebbe da un valore stimato di import dal Canada in assenza di CETA di 30 milioni di euro nel 2025, a 60 milioni di euro entro lo stesso anno con il CETA (+30 milioni), a fronte di un'esportazione che dai 13 milioni previsti prima del CETA potrebbe passare a 32 milioni di euro (+19 milioni).**

**Per quello che riguarda il settore delle carni suine e di pollame, si passerebbe da un valore stimato di import dal Canada in assenza di CETA di 56 milioni di euro nel 2025, a 63 milioni di euro entro lo stesso anno con il CETA (+7 milioni), a fronte di un'esportazione che dai 164 milioni previsti prima del CETA potrebbe passare a 169 milioni di euro (+5 milioni).**

**Per quello che riguarda il settore dello zucchero, si passerebbe da un import dal Canada per un valore stimato in assenza di CETA di 7 milioni di euro nel 2025, a 8 milioni di euro entro lo stesso anno con il CETA (+1 milioni), a fronte di un'esportazione europea verso il Canada che dai 6 milioni previsti prima del CETA si manterrebbe stazionaria a 6 milioni.**

**Per quello che riguarda il settore del grano, degli altri cereali e dei semi oleosi, si passerebbe da un valore stimato dell' import europeo dal Canada in assenza di CETA di 643 milioni di euro nel 2025, a 646 milioni di euro entro lo stesso anno con il CETA (+3 milioni), a fronte di un'esportazione che dai 3 milioni previsti prima del CETA si manterrebbe stazionaria a 3 milioni.**

**In ognuno di questi settori, le crescite nelle importazioni dal Canada previste con il CETA superano di gran lunga in valore le esportazioni europee che verrebbero da esso stimolate.**

<sup>i</sup> <http://www.mfa.gov.lv/en/news/latest-news/56143-latvia-the-first-among-eu-member-states-to-ratify-the-eu-canada-comprehensive-economic-and-trade-agreement>

<sup>ii</sup> [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2017.011.01.1080.01.ENG&toc=OJ:L:2017:011:TOC](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG&toc=OJ:L:2017:011:TOC)

<sup>iii</sup> <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp170052en.pdf>

<sup>iv</sup> <http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/> art. 30.7

<sup>v</sup> <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10973-2016-ADD-1/en/pdf>

<sup>vi</sup> <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10973-2016-ADD-2/en/pdf#page=16>

<sup>vii</sup> [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/586638/EPRS\\_ATA\(2016\)586638\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/586638/EPRS_ATA(2016)586638_EN.pdf)

<sup>viii</sup> [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/586638/EPRS\\_ATA\(2016\)586638\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/586638/EPRS_ATA(2016)586638_EN.pdf)

<sup>ix</sup> Leak disponibile al link [https://archive.org/stream/CETA20140805ConsolidatedTextFINAL/CETA-2014-04-11-Red-meat-letter-Canada\\_djvu.txt](https://archive.org/stream/CETA20140805ConsolidatedTextFINAL/CETA-2014-04-11-Red-meat-letter-Canada_djvu.txt)

<sup>x</sup> <https://www.agra-net.com/agra/agra-europe/meat-livestock/beef/eu-clears-use-of-recycled-hot-water-to-clean-carcasses-489737.htm>

<sup>xi</sup> <https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/1827>



- <sup>xii</sup> Documento riservato di lavoro WK 2028/2017 INIT LIMITE MEETING DOCUMENT From: European Commission To: Trade Policy Committee (Deputies) Subject: SPS market access – Priorities and indicative planning of market access activities for first half of 2017 and overview of recent SPS market access successes
- <sup>xiii</sup> <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20140219&rid=1>
- <sup>xiv</sup> Qui le specifiche regole di etichettatura obbligatoria e volontaria <http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=239075:cs&lang=en&list=239075:cs,237042:cs,&pos=1&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte> Per le nuove regole di etichettatura volontaria, i riferimenti sono qui: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL\\_2014\\_189\\_R\\_0002&rid=2](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_189_R_0002&rid=2)
- <sup>xv</sup> Nuove regole di origine contenute qui <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:335:0019:0022:EN:PDF>
- <sup>xvi</sup> <https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/normativa-unionale>
- <sup>xvii</sup> <http://www.ice.gov.it/paesi/america/canada/upload/135/Nota%20CETA.pdf>
- <sup>xviii</sup> Il CETA contempla come codici di riferimento quelli contenuti nel Regolamento (UE) N. 1006/2011 della Commissione del 27 settembre 2011 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
- <sup>xix</sup> Il Leak disponibile qui <https://archive.org/stream/CETA20140805ConsolidatedTextFINAL/CETA-2014-03-24-Canola-letter-EU#page/n0/mode/1up>
- <sup>xx</sup> <http://www.ice.it/statistiche/pdf/Rapporto%20Ice%20-%20Prometeia%20Numero%2014%20-%20Novembre%202016.pdf>
- <sup>xxi</sup> [http://actea.ice.it/tavole\\_paesi/T1\\_404.pdf](http://actea.ice.it/tavole_paesi/T1_404.pdf)
- <sup>xxii</sup> [http://www.infomercatiesteri.it/public/rapporti/r\\_39\\_canada.pdf](http://www.infomercatiesteri.it/public/rapporti/r_39_canada.pdf)
- <sup>xxiii</sup> [http://www.infomercatiesteri.it/public/rapporti/r\\_39\\_canada.pdf](http://www.infomercatiesteri.it/public/rapporti/r_39_canada.pdf)
- <sup>xxiv</sup> [http://www.infomercatiesteri.it/public/rapporti/r\\_39\\_canada.pdf](http://www.infomercatiesteri.it/public/rapporti/r_39_canada.pdf)
- <sup>xxv</sup> <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10973-2016-ADD-5/it/pdf#page=48>
- <sup>xxvi</sup> [http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103602/lb-na-28206-en-n\\_full\\_report\\_final.pdf](http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103602/lb-na-28206-en-n_full_report_final.pdf)